

SETTORE

MANOVRE

**DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2022: LE NOVITÀ
IN MATERIA DI LAVORO**

RIFERIMENTI

- DL n. 73 del 21 giugno 2022
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022
- INL, Nota n. 3820 del 23 giugno 2022

IN SINTESI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 73/2022 recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali" (cd. "Decreto Semplificazioni 2022"). Oltre alle disposizioni in materia fiscale, le novità in materia di lavoro hanno riguardato le seguenti tematiche:

- *dichiarazione dei redditi precompilata;*
- *rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa;*
- *proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti;*
- *disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti pubblici;*
- *sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico;*
- *misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa;*
- *semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.*

Il Decreto Semplificazioni 2022 è entrato in vigore il 22 giugno 2022.

SERVIZI COLLEGATI



ilMondoPaghe
RIVISTA SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE

SO *Lavoro*
SCHEDE OPERATIVE



RIPRODUZIONE VIETATA



Sulla **Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022** è stato pubblicato il **Decreto Legge n. 73/2022** recante "*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*" (cd. "**Decreto Semplificazioni 2022**"). Oltre alle disposizioni in materia fiscale, le novità in materia di lavoro hanno riguardato le seguenti tematiche:

- dichiarazione dei redditi precompilata;
- rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa;
- proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti;
- disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti pubblici;
- sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico;
- misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa;
- semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.

Il Decreto Semplificazioni 2022 è entrato in vigore il **22 giugno 2022**.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA (ART. 6, COMMA 1)

L'articolo 6, comma 1, del DL n. 73/2022, modificando i commi 1 e 3 dell'articolo 5 del D.Lgs n. 175/2014, stabilisce che la **dichiarazione precompilata** presentata da parte di un CAF / professionista abilitato:

- **non è soggetta al controllo formale** dei dati riferiti agli oneri forniti da soggetti terzi se presentata, senza modifiche. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la previsione in esame "*evita che, con riferimento alle spese sanitarie, per le quali gli operatori sanitari trasmettono tutti gli elementi di dettaglio al Sistema Tessera sanitaria, ivi compresi i dati riferiti a ciascun documento di spesa, il CAF o il professionista debba conservare i singoli documenti di spesa i cui dati non sono modificati*";
- **è soggetta al controllo formale** se presentata con modifiche. In tal caso è inoltre stabilito che il controllo formale non è effettuato sui dati non modificati delle spese sanitarie. A tal fine il CAF/ professionista abilitato acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al STS e verifica la relativa corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia effettua il controllo formale dei documenti di spesa che non risultano trasmessi al STS.



Le novità in esame trovano applicazione a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022, ossia dal **mod. 730/2023 relativo al 2022**.

RINVIO DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA DICHIARATIVA (ART. 11)

L'articolo 11 del DL n. 73/2022 modifica l'articolo 1, comma 1, del DPR n. 322/1998, che contiene le disposizioni in materia di "*Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP*", nonché l'articolo 2, comma 3-bis del medesimo DPR, che detta le norme in ordine al "*Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP*".

In seguito a tale intervento, la nuova disposizione (articolo 1, comma 1) stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati, **anziché entro il 31 gennaio, entro il mese di febbraio**, con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi/IRAP relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione.

Inoltre, la norma prosegue sancendo che i **provvedimenti di approvazione dei modelli** di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del D.Lgs n. 241/1997, sono emanati, **non più entro il 15 gennaio, bensì entro il mese di febbraio**, dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda la modifica apportata all'articolo 2, comma 3-bis, la nuova disposizione prevede ora che i **modelli** di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la **trasmissione telematica** dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate **non più entro il 15 febbraio, bensì entro il mese di febbraio**.



Pertanto, il DL n. 73/2022 uniforma le sopracitate scadenze (31 gennaio e 15 febbraio) al **28 febbraio**.

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO (ART. 35, COMMI 1-2)

L'art. 35 del DL n. 73/2022 dispone la **proroga dei termini di registrazione, da parte dell'AE, degli aiuti di stato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)**.

Più precisamente, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, è differito:

- al **30 giugno 2023** il termine in scadenza nel periodo 22 giugno 2022 - 31 dicembre 2022,
- al **31 dicembre 2023** il termine in scadenza nel periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2023

per la registrazione nel RNA, nonché nel Registro aiuti di Stato-SIAN, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.



L'**Agenzia delle Entrate**, con **Provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022**, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 35 appena illustrato, proroga al **30 novembre 2022** il termine di scadenza, **originariamente fissato al 30 giugno 2022**, per l'invio della dichiarazione del contribuente che serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici COVID-19 fruiti non supera i massimali di cui alle **Sezioni 3.1** "Aiuti di importo limitato" e **3.12** "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", cd. "**Temporary Framework**".

Preme infatti ricordare che i soggetti beneficiari degli aiuti di Stato usufruiti nel corso dell'emergenza COVID-19 sono tenuti a presentare un'autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47, DPR n. 445/2000, al fine di attestare che l'importo complessivo di quanto fruito non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework.

L'autodichiarazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell'Agenzia.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 36, COMMA 1)

L'articolo 36 detta disposizioni con riferimento al cd. "**Bonus 200 euro**" (cfr. Aggiornamenti AP nn. [224/2022](#), n. [255/2022](#), n. [266/2022](#), n. [272/2022](#)) limitatamente ad una precisa categoria di dipendenti pubblici, ossia i dipendenti delle amministrazioni centrali e delle altre amministrazioni che si servono del sistema di pagamento delle retribuzioni del MEF NoiPA.

Più precisamente, la norma prevede che, ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dall'articolo 31, comma 1, del DL n. 50/2022, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF di cui all'articolo 11, comma 9, del DL n. 98/2011, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante **apposite comunicazioni tra il MEF e l'INPS** nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali.

I suddetti dipendenti pubblici - prosegue la norma - **non sono tenuti a rendere**, ai fini del riconoscimento dell'indennità, una **dichiarazione** in merito alle prestazioni sociali percepite.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI CON DISABILITÀ IN MATERIA DI ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (ART. 38)

L'articolo 38 apporta alcune modificazioni al D.Lgs n. 230/2021 recante "*Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46*" (cfr. Aggiornamenti AP nn. [182/2021](#), [005/2022](#), [007/2022](#), [016/2022](#), [042/2022](#), [088/2022](#), [195/2022](#)).



Le nuove disposizioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da **marzo 2022**.

In primo luogo, viene previsto che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga riconosciuto, oltre che nei casi contemplati dall'articolo 2 del D.Lgs n. 230/2021, anche ai **nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne** a condizione che sia **già titolare di pensione ai superstiti** e riconosciuto con **disabilità grave** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

In secondo luogo, la disposizione in esame va a modificare anche l'articolo 4 del D.Lgs n. 230/2021. Innanzitutto viene statuito che l'importo pari a 175 euro mensili sia riconosciuto non solo per ciascun figlio minorenni, ma anche, **limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età**.

Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 4, contenente i criteri per la determinazione dell'assegno, viene sancito che la maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media, è prevista non solo per ciascun figlio con disabilità minorenni, ma anche, **limitatamente all'anno 2022, fino al compimento del ventunesimo anno di età**.

Ancora, il nuovo comma 5 dell'articolo 4 prevede ora che, **solamente dall'anno 2023** (prima non veniva specificata una data), per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili. Allo stesso modo, il nuovo comma 6 dell'articolo 4 prevede ora che, **solamente dall'anno 2023** (prima non veniva specificata una data), per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili.

In terzo luogo, la disposizione in esame (articolo 38) va a modificare anche l'articolo 5, dedicato alla "*Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro*", aggiungendo che nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno unico e universale sono incrementati di **120 euro al mese per l'anno 2022**.

MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (ART. 39)

L'articolo 39 del Decreto Semplificazioni 2022 dispone l'istituzione di un apposito **Fondo a sostegno delle famiglie in particolare per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli**, con una dotazione iniziale di 58 milioni di euro per il 2022.

In particolare, la norma in esame, al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, istituisce un fondo destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento delle seguenti attività:

- attività rivolte a favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori;
- attività finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Il comma 2 dell'art. 39 demanda ad un decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 73 (22 giugno 2022), l'approvazione dell'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL stesso, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di non voler aderire all'iniziativa.

Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO (ARTT. 42-44)

Gli articoli 42 e 43 prevedono alcune misure per la **semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri**.

L'articolo 44, invece, al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente dai cd. decreti flussi, per il 2021 e il 2022 modifica la **procedura di verifica dell'osservanza dei presupposti contrattuali** richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.

Articolo 42 - Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro

Il comma 1 dell'art. 42 riduce **da 60 a 30 giorni** il termine per il rilascio del **nulla osta al lavoro subordinato** da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto flussi per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate in relazione al decreto flussi per l'anno 2023.



Come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, i 30 giorni **decorrono** dalla data di entrata in vigore del DL n. 73/2022 (**22 giugno 2022**) e riguardano le istanze presentate a seguito del decreto flussi per l'anno 2022 (DPCM 21 dicembre 2021). Ai sensi del successivo comma 6 (di seguito analizzato), le disposizioni si applicano anche alle domande che saranno presentate con il prossimo decreto flussi.

Sempre il comma 1 specifica che, per i **lavoratori stagionali**, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 6, del D.Lgs n. 286/1998, che prevede una forma di silenzio assenso al ricorrere delle seguenti condizioni:

- la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
- il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.

Il comma 2 contiene una fattispecie di silenzio assenso per i pareri che devono essere acquisiti nella fase istruttoria, così come richiesti per il lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, e per il lavoro stagionale, rispettivamente dagli artt. 22 e 24 del D.Lgs n. 286/1998.

Più precisamente, decorso il sopracitato termine di 30 giorni, il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui non siano state acquisite informazioni relative agli **elementi ostativi** di cui agli artt. 22 e 24 del D.Lgs n. 286/1998, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale attraverso l'instaurazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la **revoca del nulla osta e del visto di ingresso**.

Il comma 3 riduce **da 30 a 20 giorni**, dalla data di presentazione della domanda, il termine per il **rilascio del visto d'ingresso in Italia**, richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale.

Ai sensi del comma 4, a seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del **contratto di soggiorno**. Nelle more di tale sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli **impegni** di cui all'art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs n. 286/1998 (come precisato dalla Relazione illustrativa, trattasi in particolare del dovere di garantire la disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'impegno al pagamento, sempre da parte del datore di lavoro, delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza).

Per quanto non disciplinato dalla norma in esame, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs n. 286/1998 e al DPR n. 394/1999 (comma 5).

Come anticipato, le disposizioni di semplificazione sopra analizzate si applicano anche alle domande che saranno presentate a seguito dell'adozione del **prossimo decreto di programmazione dei flussi di ingresso degli stranieri per l'anno 2023**. In questi casi, il termine ridotto di 30 giorni previsti per il rilascio del nulla osta decorrerà dalla data di ricezione delle domande.

In base al comma 7, le disposizioni di semplificazione di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto flussi adottato per il 2021, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul **territorio nazionale** alla data del **1° maggio 2022**. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- essere stati sottoposti a **rilievi fotodattiloscopici**;
- aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della **dichiarazione di presenza**, resa ai sensi della Legge n. 68/2207, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta può concludere il **contratto di lavoro** senza la necessità dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7 (rilievi fotodattiloscopici e dichiarazione di presenza). Tali condizioni infatti sono verificate dallo **sportello unico per l'immigrazione** al momento della sottoscrizione del **contratto di soggiorno**. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro (comma 8).



In base al DL Semplificazioni 2022, gli stranieri presenti in Italia al 1° maggio 2022 potranno **essere immediatamente assunti** una volta ricevuto il nulla osta dal datore di lavoro che ne ha fatto richiesta, senza aspettare il visto d'ingresso, seppur nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dal decreto flussi.

Articolo 43 - Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti

L'articolo 43 riguarda le procedure semplificate di rilascio del nullaosta e i loro effetti per i cittadini stranieri **già presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022** di cui all'articolo 42, comma 7.

Ai sensi del comma 1, non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:

- nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione;
- che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 cpp, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 cpp o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
- nei confronti dei quali, al 22 giugno 2022, sia stato emesso un provvedimento di espulsione o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del D.Lgs n. 286/1998.

Dalla data di entrata in vigore del DL n. 73/2022 (22 giugno 2022) fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del D.Lgs n. 286/1998 (comma 3). Tale sospensione:

- cessa comunque in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 73/2022 non sia rilasciato il nulla osta;
- determina l'impossibilità di espellere il cittadino straniero.

Infine, il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.

Articolo 44 - Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del DPR n. 394/1999

L'articolo 44, al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente dai cd. decreti flussi, per il 2021 e il 2022 modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a **professionisti iscritti in appositi albi** e alle **organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative** sul piano nazionale, in luogo dell'INL, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dalla norma in parola.

In particolare, ai sensi del comma 1, in relazione ai sopraccitati ingressi, per il 2021 e il 2022, la **verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del CCNL e la congruità del numero delle richieste presentate**, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa (di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del DPR n. 394/1999) ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri è **affidata in via generale all'Ispettorato Nazionale del Lavoro**, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6,

- ai **professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali**, e
- alle **organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.



Il comma 6 fa comunque salva la possibilità per l'**INL** - in collaborazione con l'**AE** - di **effettuare controlli a campione** sul rispetto dei requisiti e delle procedure semplificate previste dall'articolo in oggetto.

Come spiegato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, l'art. 30-bis del DPR n. 394/1999 disciplina la procedura per la richiesta di assunzione dei lavoratori stranieri, in base alla quale il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello unico per l'immigrazione che, come disposto in via generale dal comma 8, ne verifica la regolarità e acquisisce dall'Ispettorato del Lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle suddette prescrizioni contrattuali, con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.

Il comma 2 dell'articolo 44 prevede che le verifiche di congruità sopra illustrate tengono anche conto

- della **capacità patrimoniale**,
- dell'**equilibrio economico-finanziario**,
- del **fatturato**,
- del **numero dei dipendenti**, e
- del **tipo di attività svolta dall'impresa**.

In caso di **esito positivo** delle verifiche è rilasciata **apposita asseverazione** che il datore di lavoro produce unitamente alla **richiesta di assunzione del lavoratore straniero**.

Per le domande già proposte per l'annualità 2021 l'asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno (comma 3).



Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione con riferimento alle domande dell'**annualità 2021** in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono già state effettuate dall'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono **tenuti a munirsi dell'asseverazione** (comma 4, prima parte).

Come precisato dall'**INL**, all'interno della **Nota n. 3820 del 23 giugno 2022**, sempre con riguardo all'**annualità 2021**, il Ministero dell'Interno fornirà alle singole Prefetture gli elenchi delle istanze (stagionali e non stagionali) non definite rientranti nel limite delle quote stabilite dal c.d. decreto flussi 2021 ai fini dell'emissione del nulla-osta ai sensi dell'articolo 42 che, quindi, non sarà più subordinato al parere preventivo dell'Ispettorato territoriale del lavoro.

In ragione della non definitività e dell'impegno provvisorio della relativa quota, agli elenchi in questione saranno ricondotte anche le pratiche in corso di istruttoria. Tali elenchi non ricomprenderanno le istanze per cui sia stato già rilasciato il parere negativo della Questura.

Resta comunque ferma, per entrambe le **annualità 2021 e 2022**, l'applicazione dell'art. 30-bis, comma 8, ultimo periodo, del DPR n. 394/1999, in base al quale la verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore non si applica in caso di datore affetto da patologie o handicap che intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza (comma 4 seconda parte).

Infine, il comma 5 dell'art. 44 stabilisce che l'asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle **organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale** che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, del D.Lgs n. 286/1998, in base al quale il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione da parte del datore della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

